



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n.237 dei 06/10 /2014 - 16/10/2014</b> <b>Udienza pubblica del 23/09/2014</b>
<b>Massima n.1</b>	<p><b>Titolo</b> Impiego pubblico – Ricorso della Provincia di Trento – Disposizioni in materia di accesso alle pubbliche amministrazioni contenute nell'art.4, commi 6,7,8 e 9, del decreto legge impugnato – Previsione che “le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6,7,8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e tenuto conto dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5” - Sostenuta lesione dell'autonomia legislativa in materia di organizzazione amministrativa, nonché dell'autonomia amministrativa e di spesa della Provincia autonoma – Insussistenza – Adeguamento obbligatorio della Provincia, ai sensi della clausola di cui all'art.12-bis, ai commi richiamati costituenti disposizioni di principio – Sostenuta violazione del divieto di fonti secondarie statali nelle materie provinciali - Insussistenza – Rinvio al d.P.C.m. inapplicabile alle autonomie speciali in conseguenza di apposita clausola di salvaguardia – Non fondatezza delle questioni.</p> <p><b>Testo</b> Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125 - impugnato dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, n. 1), 16, 79, comma 3, 80 e 81 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, all'art. 17 del d.lgs. n. 268 del 1992, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118 e 119, primo comma, Cost. - il quale prevede che «Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e tenuto conto dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5». La disposizione oggetto di censura rinvia ad alcuni commi del medesimo articolo che stabiliscono una disciplina rivolta alla riduzione del precariato, restringendo l'utilizzo di personale temporaneo e favorendone la stabilizzazione. Poiché tali commi costituiscono disposizioni di principio sia per finalità perseguite che per loro collegamento con norme espressive della potestà statale, la Provincia ha il dovere di adeguarsi alle</p>



	<p>sudette disposizioni. Infine non risulta fondata neppure la censura – relativa all'asserita violazione del divieto di fonti secondarie statali nelle materie provinciali - relativa al richiamato comma 5 che rinvia ad un d.P.C.m. la definizione dei criteri di razionale distribuzione delle risorse che permettano alle pubbliche amministrazioni le assunzioni finalizzate alla stabilizzazione dei precari. Difatti, sempre alla luce della clausola di salvaguardia di cui all'art. 12-bis del decreto, la Provincia di Trento deve adeguarsi alla sola fonte legislativa e cioè al predetto art. 4, comma 10 e non al d.P.C.m. (che fra l'altro non risulta neppure adottato) e deve adempiere a tale obbligo di adeguamento determinando con proprio atto interno i criteri di razionale distribuzione delle risorse.</p>
	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b></p> <p>decreto legge 31/08/2013 n. 101 art. 4 co. 10  legge 30/10/2013 n. 125</p> <p><b>Parametri costituzionali</b></p> <p>Costituzione art. 117 co. 4  Costituzione art. 117 co. 6  Costituzione art. 118  Costituzione art. 119  statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 numero 1)  statuto regione Trentino Alto Adige art. 16  statuto regione Trentino Alto Adige art. 79 co. 3  statuto regione Trentino Alto Adige art. 80  statuto regione Trentino Alto Adige art. 81</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b></p> <p>decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 2  decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 17</p>

**Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo**

**Visto: Avv. Beatrice Fiandaca**

